

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2055 del 06/05/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. I.C.E.L. S.C.P.A. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE CAVI ELETTRICI ED ELETTRONICI IN COMUNE DI LUGO, VIA TORRICELLI, N.4/6. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-2039 DEL 20/04/2017 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON DETERMINA 2017-6077 DEL 15/11/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2127 del 06/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno sei MAGGIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **I.C.E.L. S.C.P.A.** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE CAVI ELETTRICI ED ELETTRONICI IN COMUNE DI LUGO, VIA TORRICELLI, N.4/6. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-2039 DEL 20/04/2017 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON DETERMINA 2017-6077 DEL 15/11/2017.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2017-2039 del 20/04/2017 e la successiva per modifica non sostanziale con aggiornamento dell'atto n.2017-6077 del 15/11/2017, a favore della Ditta I.C.E.L. S.c.p.a. per l'attività di produzione cavi elettrici e elettronici svolta in Comune di Lugo, Via Torricelli, n.4/6, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – SUAP - in data 17/04/2020 e acquisita da ARPAE SAC di Ravenna con PG 2020/59301 – pratica SinaDoc n. **12301/2020** - dalla Ditta **I.C.E.L. Scpa** (C.F./P.IVA 00432110393), con sede legale e impianto di produzione cavi elettrici e elettronici in Comune di Lugo, Via Torricelli, n.4/6, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA sopra

richiamata, a seguito del riassetto emissivo, mantenendo invariate le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. 12301/2020, emerge che:

- la Ditta I.C.E.L. Scpa ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, apposita istanza per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-2039 del 20/04/2017 e smi, a seguito del riassetto emissivo;
- la modifica sostanziale prevede:
 - l'incremento della portata delle emissioni afferenti alla linea di macinazione e vaglio (E51), allo sbozzatore (E52) e alle linee di estrusione n°1 e 3 (E17); la emissione E51 è dotata di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare.
 - Rimangono invariate le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 17/04/2020 per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2020/62402);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2020/61020);

ACQUISITA nel corso del procedimento amministrativo la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG 2020/62356 del 29/04/2020), necessaria e vincolante ai fini dell'adozione della presete AUA;

VERIFICATO che la Ditta I.C.E.L. scpa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-2039 del 20/04/2017 e suo successivo aggiornamento per modifica non sostanziale con n.2017-6077 del 15/11/2017, a favore della Ditta **I.C.E.L. Scpa** (C.F./P.IVA 00432110393), con sede legale e attività di produzione cavi elettrici e elettronici in Comune di Lugo, Via Torricelli, n.4/6, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce le precedenti autorizzazioni adottate da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-2039 del 20/04/2017 e suo successivo aggiornamento per modifica non sostanziale n.2017-6077 del 15/11/2017;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC - modificato ;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali – di competenza ARPAE SAC - invariato;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – di competenza comunale – invariato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto alla Valutazione di Impatto Acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta I.C.E.L. Scpa svolge attività di produzione cavi elettrici e elettronici nello stabilimento sito in Comune di Lugo, Via Torricelli, n.4/6;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono dalle varie fasi di lavorazione (trafilatura, estrusione, reparto mescole). La modifica sostanziale richiesta va a modificare l'assetto emissivo attuale a seguito dell'incremento della portata delle emissioni afferenti alla linea di macinazione e vaglio (E51), allo sbizzatore (E52) e alle linee di estrusione n°1 e 3 (E17); la emissione E51 è dotata di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato;
- Nello stabilimento sono inoltre presenti emissioni provenienti da ricambi d'aria alle condizioni di cui all'art.272, comma 5) del Dlgs n.152/2006 e smi e dal laboratorio (E8,E45), per le quali non vengono indicati limiti specifici;
- Sono inoltre presenti 3 caldaie, alimentate a metano: IT1 – Caldaia portineria – di potenzialità pari a 23,8 kWt e IT2 – 2 Caldaie - di potenzialità complessiva pari a 2092 kWt. Tali caldaie rientrano nei medi impianti di combustione, ai sensi dell'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi i cui limiti di emissione dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate ai commi 5), 6) e 7 dell'art.273Bis soprarichiamato.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E4 - ASPIRAZIONE FUMI FORNO TRAFILATRICI N.4 E N.5 (Capannone n.1)**

Portata massima	5500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 - ASPIRAZIONE FUMI FORNO TRAFILATRICI N.3,15 (Capannone n.1) -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E6 - ASPIRAZIONE FUMI FORNO TRAFILATRICI N. 6,7 (Capannone n.1) -

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 - ASPIRAZIONE FUMI MARCATRICI N.5,6 (Capannone n.1)

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 - ESTRUSIONE N.2 (Capannone n.3)

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E16 - ASPIRAZIONE FUMI VASCA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO ESTRUSORE N.2 (Capannone n.3)

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E17 - ASPIRAZIONE FUMI ESTRUSORE N.1,3 (Capannone n.4) – Modifica -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E18 - ASPIRAZIONE FUMI ESTRUSORE N.4 (Capannone n.4)

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E19 - ASPIRAZIONE FUMI ESTRUSORE N.7 (Capannone n.4)

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E25 - ASPIRAZIONE FUMI ESTRUSORE N.8,10 (Capannone n.6)

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E41- ASPIRAZIONE FUMI ESTRUSORI N. 8, 9,12 (Capannone n.5)

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	0,5	mg/Nmc
Ftalati Organici	1	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E42- ASPIRAZIONE FUMI SU FORNI TERMORETRAZIONI N.4,5 (Capannone n.5) -

Portata massima	5500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	30	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E43- ASPIRAZIONE FUMI SU FORNI TERMORETRAZIONI N.1,2 + forno 7 (Capannone n.4)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	30	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E44- TRAFILE N.11 E N.12

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E46 – ASPIRAZIONE FUMI ESTRUSORI n.5 -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E47 – ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48 – ASPIRAZIONE FORNI SBOZZATORI N. 8, 14 -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E49 – ASPIRAZIONE TRAFILATRICI N. 8, 14 -

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E50 – ASPIRAZIONE FUMI ESTRUSORI n.11 -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati Organici	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E51 – ASPIRAZIONE LINEA DI MACINAZIONE E VAGLIO – F.T. - Modifica -.

Portata massima	13500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E52 – LINEA DI SBOZZATURA – Modifica -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

Prescrizioni:

- 1. Per i punti di emissione modificati (E17,E51,E52) dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tale senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni, in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono poi essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli

NIOSH 2546	
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. i sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 5.** Per le due caldaie esistenti denominate IT2 di potenzialità complessiva pari a 2092 kWt, che rientrano nei medi impianti di combustione ai sensi dell'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi, dovranno essere adeguate ai limiti di cui all'Allegato I, parte III, alla parte V del Dlgs n.152/2006 e smi, secondo le tempistiche indicate ai commi 5), 6) e 7) dell'art.273Bis sopra richiamato;
- 6.** Per l'emissione indicata con E8 – Ricambio d'aria - il disposto dell'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. consente di escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della "temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti"; pertanto da tale emissione non è ammessa la possibilità di emettere eventuali inquinanti.
- 7.** Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione modificati (**E17,E51,E52**), il **30/09/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
- 8.** Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione delle emissioni E8, E45 (ricambi d'aria e laboratorio) e della emissione proveniente dalla saldatura (E47), per la quale la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata.

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Sullo stesso registro la Ditta é tenuta ad annotare:

- Il consumo di filo o materiale per saldatura utilizzato, con frequenza mensile;
- Le manutenzioni ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;
- Le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

1. l'attività svolta nello stabilimento della Ditta I.C.E.L. è relativa a produzione di cavi elettrici;
2. le acque da scaricare, sono costituite dall'unione di:
 - acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento di alcune fasi del processo produttivo; (il pozzetto ufficiale di prelevamento è indicato con il n. 2 nella planimetria della rete fognaria completa - rev. 4 - data 16/12/2014);
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, che subiscono un trattamento in pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e successivamente in filtro batterico anaerobico (trattamento conforme a quanto previsto dalla DGR n.1053/03), a valle del quale è posto il pozzetto ufficiale di prelevamento (indicato con il n.3 nella planimetria della rete fognaria completa - rev. 4 - data 16/12/2014);
 - acque meteoriche pulite provenienti dalla copertura dei capannoni e dai piazzali ;
3. le suddette acque, vengono scaricate nello Scolo Consorziale Tratturo, bacino idrografico del Canale Destra Reno (punto indicato con la lettera D nella planimetria della rete fognaria completa - rev. 4 - data 16/12/2014).
4. La ditta dichiara di non ricadere nel campo di applicazione della DGR n.286/05 e DGR n. 1860/06.

Prescrizioni:

- lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento (indicato con n. 2 nella planimetria della rete fognaria completa - rev. 4 - data 16/12/2014), deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs n.152/2006 e smi;
- con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali su un campione rappresentativo, che attesti la conformità alla Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del Dlgs n.152/2006 e smi, compreso il parametro temperatura, firmato da un tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
- il pozzetto di prelievo ai fini del controllo (indicato con n. 2 nella planimetria della rete fognaria completa - rev. 4 - data 16/12/2014), deve essere idoneo al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Esso va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- i pozzetti di campionamento finali e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico;
- va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, (pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtro batterico anaerobico), al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. La documentazione relativamente alle manutenzioni eseguite deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza ed eventualmente annotate;
- la planimetria della rete fognaria completa - rev. 4 - data 16/12/2014 - ove è indicato con il n. 2 il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni

1. La Ditta I.C.E.L. Scpa svolge attività di produzione di cavi elettrici in Comune di Lugo, Via Torricelli, n.4/6. Le acque reflue, domestiche e industriali provenienti dall'attività, vengono inviate allo scarico finale dopo opportuno trattamento di depurazione;
2. Le acque reflue domestiche recapitano nello scolo consorziale "Tratturo" ed è indicato nella planimetria con la lettera C.

La planimetria della rete fognaria viene allegata, quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- ✓ Lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali dovrà rispettare i valori di emissione previsti dalla tabella D della DGR n. 1053/03;
- ✓ La Ditta dovrà presentare idonea istanza di variazione alle concessione n. 3-4-37 del 25.05.1973 (scarico C delle acque classificabili come domestiche), al fine di aggiornare i volumi di scarico delle acque di scarico delle acque di origine non meteorica scaricata nella rete di bonifica;
- ✓ Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
- ✓ Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori fosse Imhoff, percolato aerobico e fossa settica, al fine di assicurare il buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate;
- ✓ Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue domestiche che attesti la conformità alla Tabella D della DGR n. 1053/2003. I certificati di analisi redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- ✓ I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- ✓ Dovranno essere inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- ✓ E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della normativa e del Regolamento comunale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.